

ALLA FINE C'E' LA DELIBERATA

14-8-01 28-8-2001

DI INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO

REGIONE SICILIANA

COMUNE DI CAMASTRA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

IL SEGRETARIO

CIMITERIALE

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO CON I POTERI E LE ATTRIBUZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

N. 10 del 13-7-2001

OGGETTO: Approvazione Regolamento di Polizia
Mortuaria

L'ANNO DUEMILAUNO, IL GIORNO Tredici DEL MESE DI Luglio,
ALLE ORE 12.00, NELLA SEDE MUNICIPALE, IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Di Carlo Calogero NOMINATO CON DECRETO PRESIDENZIALE
N.186/GR.VII/S.G. DEL 06/07/2001 PER ESERCITARE LE ATTRIBUZIONI ED I POTERI
DEL CONSIGLIO COMUNALE DICHIARATO DECADUTO, CON LA PARTECIPAZIONE
DEL SEGRETARIO CAPO, DR. PIETRO AMOROSIA.

Il Commissario Straordinario

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale corredata dei pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90, come recepita con l'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 48/91;

Ritenuta detta proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa contenute;

Vista la L.R. 44/91;

Visto l'O.R.E.L.

DELIBERA

- 1) di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazioni in fatto e in diritto specificati nella narrativa della proposta allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale corredata dei pareri su di essa espressi ai sensi dell'art. 53 della L.R. 142/90, come recepita con l'art. 1, lett. i), della L.R. 48/91;**
- 2) dare atto che tutti i punti della proposta di deliberazione, redatta ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90 si intendono qui di seguito trascritti ed unitamente al presente costituiscono intero ed unico dispositivo.**

COMUNE DI CAMASTRA

(Provincia di Agrigento)

Handwritten initials/signature in the top right corner.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione Regolamento di polizia Mortuaria.

PREMESSO che si sono realizzati dei lavori per l' ampliamento del cimitero comunale e che necessita un regolamento di Polizia Mortuaria aggiornato alle nuove normative in quanto attualmente vige il regolamento approvato con verbale di Consiglio Comunale n. 31 del 10/10/1948.

VISTO il D.P.R. N. 285 del 10 Settembre 1990 che regola il funzionamento funerario dei Cimiteri con annessi e connessi.

RITENUTO opportuno approvare un Regolamento Comunale che disciplini compiutamente tale materia, rapportandola alle esigenze locali;

PRESO ATTO che finalità principale del citato Regolamento è quella di garantire, predisponendo regole che disciplinano e regolano le costruzioni le tumulazioni, le esumazioni e quanto necessario per dare giusta sepoltura con il pieno rispetto dei vivi, garantendo altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione

VISTO lo schema di Regolamento allegato al presente atto che si compone di n° 55 articoli.

PROPONE

-L'adozione dell' allegato Regolamento composto da 55 articoli che forma parte integrale e sostanziale del presente atto;

-Provvedere alla pubblicazione per 15 gg. consecutivi, dopo il visto tutorio, per l'efficacia erga-omnes.

-Dare atto che il parere di regolarità contabile, ex art.53 L. 142/90, non necessita, in quanto trattasi di atto normativo regolamentare non avente alcuna implicazione finanziario - economica, o risvolti di natura contabile;

-Abrogare conseguentemente il vigente regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 31 del 10/10/48 ed eventuali successive modifiche.

VISTO : si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 53, 1° comma della legge 142/90



RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Handwritten signature of the responsible official.

COMUNE DI CAMASTRA
Prov. di Agrigento

Handwritten marks: a large 'u' and a vertical line.

**REGOLAMENTO
DI
POLIZIA
MORTUARIA**

Camastra; li _____



IL SINDACO
(On. Vincenzo Di Caro)

Handwritten signature of the Mayor.

COMUNE DI CAMASTRA

PROV. DI AGRIGENTO

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA.

Dopo il Regio Decreto del 27 Luglio 1934, n. 1265 del testo unico delle leggi sanitarie e del Decreto legge del 28 Dicembre 1989, n. 415 di cui si riporta solo l'art. 26-bis, di specifico interesse dell'argomento, si redige il seguente Regolamento di Polizia Mortuaria sulle orme del Decreto Presidenziale del 10 Settembre 1990, n. 285.

SOMMARIO

- Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi
- Periodo e depositi di osservazione dei cadaveri e obitori.
- Trasporto dei cadaveri
- Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri
- Costruzione dei cimiteri. Piani cimiteriali. Disposizioni tecniche generali
- Camera mortuaria Sala per autopsie
- Ossario comune
- Inumazione
- Tumulazione
- Esumazione ed estumulazione
- Sepolture private nei cimiteri
- Soppressione dei cimiteri
- Reparti speciali entro i cimiteri
- Disposizioni finali e transitorie

Capo I

Depositi di osservazione e obitori

Art. 1.

[1] I comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

[2] Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 2.

[1] Il comune deve disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali nel locale destinato a deposito, in quanto comune con abitanti meno di 5.000:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Art. 3.

[1] I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Handwritten signature and mark

Art. 4.

[1] Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'unità sanitaria locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13-2-1964, n. 185 .

[2] Con le stesse modalità si provvede a dotare gli obitori di celle frigorifere isolate per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive, in ragione di una ogni centomila abitanti.

Art. 5.

[1] I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.

[2] Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle unità sanitarie locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

[3] Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

CAPO II

Trasporto dei cadaveri

Handwritten signature

[2] Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.

[3] Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendio, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente.

Art. 7.

[1] Per il trasporto dall'estero o all'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

[2] La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

[3] Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

[4] Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 1,5 mm se di piombo, a 0,660 mm se di zinco.

[5] Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

[6] Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo

pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

[7] Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

[8] Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

[9] Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

[10] Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.

[11] La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.

[12] Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

[13] Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 25 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

Art. 8.

[1] Il Ministero della sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

Art. 9.

[1] Per il trasporto di cui all'art. 30, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

[2] Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto viene eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

[3] Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

CAPO III

Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri

Art. 10.

[1] A norma dell'art. 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27-7-1934, n. 1265 (v.), ogni comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione.

[2] I comuni che abbiano frazioni dalle quali il trasporto delle salme ai cimiteri del capoluogo riesca non agevole per difficoltà di comunicazione devono

avere appositi cimiteri per tali frazioni.

[3] I piccoli comuni possono costituirsi in consorzio per l'esercizio di un unico cimitero soltanto quando siano contermini; in tal caso le spese di impianto e di manutenzione sono ripartite fra i comuni consorziati in ragione della loro popolazione.

Art. 11.

[1] Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7; e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Art. 12.

[1] La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco e se il cimitero è consorziale al sindaco del comune dove si trova il cimitero.

[2] Il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 13.

[1] Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono assicurare un servizio di custodia.

[2] Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare:

a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

c) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Art. 14.

[1] I registri indicati nell'art. 13 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

[2] Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

CAPO IV

Costruzione dei cimiteri. Piani cimiteriali.

Disposizioni tecniche generali

Art. 15.

[1] Gli uffici comunali o consorziali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

[2] La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti

siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

Art. 16.

[1] I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal consiglio comunale.

[2] All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.

Art. 17.

[1] La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.

[2] Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici.

[3] Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

Art. 18.

[1] I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27-7-1934, n. 1265 (v.), e successive modificazioni.

[2] Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4-12-1956,

n. 1428, e successive modifiche.

[3] È vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.

[4] Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 100 metri dai centri abitati nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ed a 50 metri per gli altri comuni.

[5] Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

[6] Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.

[7] La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.

Art. 19.

[1] La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.

[2] Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

Ubb
K

Art. 20.

[1] Nell'area di cui all'art. 19 non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

- a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
- b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
- c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
- d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

Art. 21.

[1] Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.

[2] Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Art. 22.

[1] Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

Art. 23.

[1] Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monu-

menti ed applicate lapidi secondo speciali norme e condizioni.

Art. 24.

[1] I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.

[2] Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

Per le nuove costruzioni è preferibile che siano garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m 2,25, di larghezza m 0,75 e di altezza m 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura. La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m 0,70, di larghezza m 0,30 e di altezza m 0,30. Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m 0,30, m 0,30 e m 0,50. Per le cappelle è obbligatoria la costruzione perimetrale perpendicolare fino all'altezza di m 3,50 ed in aderenza.

Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, si o meno presente un feretro.

Al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale l'applicazione di detto decreto del Presidente della Repubblica, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale 8/22-4-1991, n. 174, si ritiene necessario fornire i seguenti chiarimenti.

Approvazione dei progetti per fosse a terra e cappelle.

VLM

Il procedimento di approvazione dei progetti, dovrà seguire in base all'art. 1612. quanto specificato dall'art. 228 del testo unico delle leggi sanitarie, e successive modificazioni e integrazioni, tramite analisi della commissione edilizia al fine di verificare e unificare l'andamento generale della costruzione.

3) Il progetto dovrà essere completo di: Planimetria Generale con indicazione della fossa a terra o cappella; Relazione tecnica illustrativa; Pianta, prospetto sezione e se si rende necessario fotografie di eventuali monumenti.

CAPO V

Camera mortuaria

Art. 25.

[1] Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

[2] Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode ove esista e deve essere provvoluta di arredi per la deposizione dei feretri.

[3] Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 12, comma 2.

Art. 26.

[1] La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.

[2] Le pareti di essa, fino all'altezza di m 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

V. M. L.

H.

CAPO VI
Sala per autopsie

Art. 27.

[1] La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all'art. 26.

[2] Nella sala munito di idonea illuminazione vi deve essere un tavolo anatomico, in grès, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

CAPO VII
Ossario comune

Art. 28.

[1] Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 86 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

CAPO VIII
Inumazione

Art. 29.

[1] I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà

meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

Art. 30.

[1] I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 31.

[1] Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

[2] Sul cippo, a cura del comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 32.

[1] Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 33.

[1] Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

[2] I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi

fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 34.

[1] Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Art. 35.

[1] Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 36.

[1] Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

[2] Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

[3] L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

[4] Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.

[5] Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro

saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

[6] Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.

[7] Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.

[8] Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

[9] È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

[10] Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

[11] Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

CAPO IX

Tumulazione

Art. 37.

[1] Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.

[2] I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

[3] Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

[4] La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

[5] Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.

Handwritten initials/signature

[6] Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

[7] I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

[8] La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.

[9] È consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

(10) I loculi possono essere concessi per un periodo di tempo breve a nolo, per sopperire a necessità temporanee a causa di vari motivi; Il nolo di tale loculo viene definito come di seguito: Per una durata FINO a sei mesi si applica una tariffa di £ 15.000 mensili; per periodi superiori per altri sei mesi si applica una tariffa di £ 10.000, per complessive £ 90.000 per i primi sei mesi e £ 60.000 per i sei mesi successivi, per ulteriori periodi, superato l'anno, il prezzo è di £ 5.000 al mese fino ad un massimo di tre anni, dopo di che subentra l'acquisto del loculo. Tali pagamenti saranno effettuati al momento della autorizzazione di ESUMAZIONE.

Art. 38.

[1] Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli artt. 30 e 31.

[2] Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

[3] Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutraliz-

zare i gas della putrefazione.

WW H

CAPO X

Sepolture private nei cimiteri

Art. 39.

[1] Il comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

[2] Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

[3] Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.

Art. 40.

[1] Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono rispettare le seguenti direttive tecniche.

(2) **Fosse a terra** la superficie concessa è pari a mq 7,50 per 4 posti e di mq 10,20 per quella a 8 posti ml 2,50 x 3,00 la prima e ml 3,40 x 3,00 la seconda.

Nelle costruzione delle fosse a terra è necessario realizzarle in modo che in tutte le nicchie si può intervenire in qualsiasi momento senza interferire con le altre presenti nella stessa fossa; Lo schema costruttivo è quello riportato in appendice.

In particolare il monumento non dovrà superare l'altezza massima di 3,00, l'altezza del parallelepipedo fuoriesce dal terreno non deve superare 50,00

cm dal piano dei viali e lateralmente deve distaccarsi cm 25,00 dal limite della concessione, e 50,00 dal monumento limitrofo, in modo che tra i due monumenti la distanza minima deve risultare di ml 1.00;

Le dimensioni interne delle nicchie sono specificate nell'art. 24. Lo spazio di passaggio pari a un totale di cm 50,00 che si viene a creare tra due tombe verrà pavimentato con mattoni di cemento di colore grigio della misura di 25x25 con pendenza verso i viali come specificato negli schemi particolari in appendice.

(3) Cappelle la superficie concessa è pari a mq 16,80 ml 4,20 di larghezza e ml 4,00 di profondità.

Nella realizzazione delle cappelle le dimensioni esterne da rispettare sono definite in un massimo di ml 4,80 in altezza, mentre le dimensioni planimetriche dovranno rispettare le dimensioni standard esterne di mq 15,20 per ml 4,20 di larghezza e ml 3,60 di profondità.

Le dimensioni interne delle nicchie sono specificate nell'art. 24.

Disegni standard allegati.

Art. 41.

[1] Le concessioni previste dall'art. 40 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

[2] Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21-10-1975, n. 803 (il 10-2-1976), possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto nell'art. 47.

[3] Con l'atto della concessione il comune può importare ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.

[4] Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione, pertanto sono tassativamente vietati tutti quegli atti di vendita, donazione, uso di aree e manufatti cimiteriali.

Art. 42.

[1] Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

[2] Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunale.

Art. 43.

[1] I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dalla commissione edilizia e del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente.

[2] Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

[3] Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

[Handwritten signatures]

CAPO XI

Soppressione dei cimiteri

Art. 44.

[1] Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal testo unico delle leggi sanitarie e dal presente regolamento, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.

[2] Tale soppressione viene deliberata dal consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente per territorio.

Art. 45.

[1] Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.

[2] Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le ossa che si rinvergono debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

Art. 46.

[1] In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali i comuni siano legati da

regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del comune.

[2] Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 47.

[1] Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.

[2] Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà del comune.

CAPO XII

Reparti speciali entro i cimiteri

[1] Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.

CAPO XIII

Sepolcri privati fuori dai cimiteri

Handwritten signature and initials

Art. 48.

[1] Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'art. 340 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27-7-1934, n. 1265 (v.), occorre l'autorizzazione del sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.

Art. 49.

[1] Per la tumulazione nelle cappelle private di cui all'art. 49, oltre l'autorizzazione, occorre il nulla osta del sindaco, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.

Art. 50.

[1] I comuni non possono imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private superiori a quelle previste per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

Art. 51.

[1] Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

[2] La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di

inalienabilità e di inedificabilità.

[3] Venendo meno le condizioni di fatto previste dal secondo comma, i titolari delle concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle.

[4] Le cappelle private costruite fuori dal cimitero, nonché i cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27-7-1934, n. 1265 (v.), sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorità comunale.

Art. 52.

[1] A norma dell'art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27-7-1934, o. 1265 (v.), il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione può essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerienze.

Capo XIV

Disposizioni finali e transitorie

Art. 53.

[1] Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e d'intesa con l'unità sanitaria locale competente, può autorizzare speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e ristrutturazione dei cimiteri, nonché per l'utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 54.

[1] Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27-7-1934, n. 1265 (v.), come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12-7-1961, n. 603 e degli artt. 32 e 113 della legge 24-11-1981, n. 689.


Art. 55.

[1] Il regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21-10-1975, n. 803 (v.), come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 25-9-1981, o. 627, è abrogato.




[2] È abrogata altresì ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.

[3] Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel regio decreto legge 9-12-1926, n. 2389, convertito dalla legge 15-3-1928, n. 833, concernenti la polizia mortuaria in caso di disastri tellurici o di altra natura, resta fermo il regolamento approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 dicembre 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.48 del 27-2-1928.

Cappelle



Fosse a terra a quattro e otto posti



Camastra; li 2 LUG. 2001



[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio il giorno 15-7-2001 domenica e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991.

Li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO CAPO

CONTROLLO TUTORIO

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, vista la L.R. 5 Luglio 1997 n. 23;

DICHIARA

- X- La presente deliberazione è soggetta al controllo preventivo perché trattasi di provvedimento assunto dal Commissario Straordinario con le attribuzioni ed i poteri del Consiglio Comunale in materia indicata dall'art. 4, comma 1, della L.R. 5/7/1997 n. 23.
- B- La presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità.
- C- La presente deliberazione è soggetta a controllo preventivo di legittimità.

IN QUANTO

- ne ha fatto richiesta un quarto dei Consiglieri;
- ne ha fatto richiesta la Giunta Comunale.

Li _____

IL SEGRETARIO CAPO

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, vista la L.R. 3-12-1991, n. 44 e la L.R. 23/97

DICHIARA

che il presente provvedimento è divenuto esecutivo il giorno 9-8-2001

IN QUANTO

- 1) Trattasi di provvedimento dichiarato immediatamente esecutivo dal Commissario Straordinario;
- 2) Trattasi di provvedimento che è stato acquisito in copia dal CO.RE.CO. il 20-7-2001 senza riscontro di annullamento nei termini di legge. PER DECORRENZA DEI TERMINI
- 3) Trattasi di provvedimento approvato dal CO.RE.CO. nella seduta del _____ al _____
- 4) decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, in quanto atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità

Li 10-8-2001

IL SEGRETARIO CAPO



6

**COMUNE DI CAMASTRA
PROVINCIA DI AGRIGENTO**

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.....5.....del registro.....13-2-2004.....

OGGETTO: Integrazione Regolamento Cimiteriale.

L'anno duemilaquattro addì TREDICI... del mese di... FEBBRAIO alle ore 17,30 nella Casa Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di Camastra, in seduta ordinaria di prima convocazione.

Risultano all'appello nominale i Sigg.:

COGNOME E NOME	PRES.	ASS.
1. SCHEMBRI DIEGO	SI	
2. ALLEGRO GIOACCHINO	SI	
3. POLIZZI FRANCESCO	SI	
4. PROVENZANI GAETANO	SI	
5. DI CARO ANTONIO	SI	
6. MORGANTE GIUSEPPE	SI	
7. DI CARO GIUSEPPE	SI	
8. ZARBO ANSELMO	SI	
9. MALLUZZO ANTONELLA		SI
10. GAGLIO GIOACCHINO	SI	
11. TODARO GIUSEPPE	SI	
12. ALLEGRO ADDOLORATA	SI	
13. COLLI' SALVATORE	SI	
14. SCOPELLITI SALVATORE	SI	
15. GAGLIO GIOVANNI	SI	
TOTALE	14	1

Assume la Presidenza il Sig Provenzani Gaetano Presidente del Consiglio che, verificata la regolarità degli adempimenti propedeutici ed assistito dal Segretario Capo Dott.ssa. A. La Spina, dichiara legale la seduta e, stante la scelta all'unanimità degli scrutatori nelle persone dei Sigg.: Scopelliti Salvatore - Morgante Giuseppe- Di Caro Giuseppe., invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'O.d.G..
Partecipa alla seduta il Rag. Angelo Cascià in qualità di Sindaco.

Il Presidente dà lettura della proposta.

Non essendoci interventi, il Presidente invita i Consiglieri a votare la proposta nel suo complesso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti FAVOREVOLI: 14 CONTRARI: 0

Espressi per alzata di mano

All'unanimità

DELIBERA

Approvare la proposta iscritta al n.5 dell'ordine del giorno ad oggetto "Integrazione regolamento cimiteriale" che in uno alla presente ne forma parte integrante e sostanziale.



MUNICIPIO DI CAMASTRA
(Provincia di Agrigento)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER IL
CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO CIMITERIALE

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Arch. Filippo Morello

- VISTO il progetto di ampliamento del cimitero comunale, approvato con D.S. n.557 del 24/12/99;
- VISTA la tavola n.4.2 del primo stralcio esecutivo dei lavori di Completamento del Cimitero comunale nella quale si riporta lo schema distributivo dell'ampliamento del cimitero dove vengono individuate le aree per cappelle gentilizie, le aree per fosse a terra e le aree per loculi;
- VISTA la Delibera Commissariale n.10 del 13/07/01 con la quale si approva il regolamento cimiteriale;
- CONSIDERATO che ad oggi sono state esaurite le aree per la costruzione di cappelle e rimangono disponibili appena n.25 aree per la realizzazione di fosse a terra;
- VISTE le richieste di contestazione delle concessioni di aree per cappelle dovute alla mancata disponibilità delle stesse;
- CONSIDERATO che altre se ne potranno presentare;
- CONSIDERATO che il vigente regolamento cimiteriale non prevede tale eventualità
- RITENUTO OPPORTUNO provvedere ad integrare il vigente regolamento cimiteriale approvato con Delibera Commissariale n. 10 del 13/07/2001 prevedendo la cointestazione anche successiva alla primaria concessione.

PROPONE

- 1) Integrare il regolamento cimiteriale approvato con D.Commissariale n. 10 del 13/07/2001 inserendo l'articolo n.42 bis;
- 2) Approvare per gli effetti il contenuto dell'art.42 bis, necessario a regolamentare la contestazione delle concessioni cimiteriali, allegato al presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) Dare atto che il presente non comporta risvolti di natura contabile:

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Filippo Morello


Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'Art. 53, 1° Comma, della Legge 142/90 nel testo modificato con l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n°30.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Arch. Filippo Morello

Art. 42 bis.

Le concessioni di aree cimiteriali così come le concessioni per la realizzazione di cappelle gentilizie e le autorizzazioni per la realizzazione di fosse a terra, potranno essere cointestate a più persone facenti parte anche a diversi nuclei familiari.

La medesima disposizione si applica anche agli atti già emessi.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a vertical line and a cursive flourish.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to D. Schembri

IL PRESIDENTE

F.to G. Provenzani

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to A. La Spina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/199, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 22-2-2004, giorno festivo.

(Reg. Pub. N: 28-)
Li, 8-3-2004

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESECUTI VITA'

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, vista la L.R. 3-12-1991, n. 44 e la L.R. 23/97

DICHIARA

che il presente provvedimento è divenuto esecutivo il giorno 3-3-2004

IN QUANTO

- 1) Trattasi di provvedimento dichiarato immediatamente esecutivo dal CONSIGLIO COMUNALE.
 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, così come previsto con circolare dell'Assessorato Regionale EE.LL. del 243/2003 pubblicata sulla G.U.R.S.n. 15 del 4/4/2003

Li, 3-3-2004

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to A. La Spina

COMUNE DI CAMASTRA
(Provincia di Agrigento)

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 del 24 - 10 - 2015

OGGETTO: Integrazioni Regolamento Cimiteriale.

L'anno duemilaquindici addì VENTISETTE del mese di OTTOBRE alle ore 10,00 nella Casa Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente , si è riunito il Consiglio Comunale di Camastra, in seduta STRAORDINARIA ED URGENTE

Risultano all'appello nominale i Sigg.:

COGNOME E NOME	PRES.	ASS.
1. RABINO LINA	SI	
2. URSO VINCENZO	SI	
3. DI PASQUALI SABRINA	SI	
4. ALLETTO LILIANA	SI	
5. MORGANTE MARIA LINA LILIANA	SI	
6. SCOPELLITI ALFONSO	SI	
7. AVERNA SALVATORE	SI	
8. ALLEGRO BIAGIO LUCA	SI	
9. DI VINCENZO MARIA CARMELA		SI
10. COSTANZA ANTONIO		SI
11. DI MICELI ANNA MARIA		SI
12. ALLEGRO ADDOLORATA		SI
TOTALE	8	4

Assume la Presidenza la Sig.ra Rabino Lina, Presidente del Consiglio, il quale, verificata la regolarità degli adempimenti propedeutici ed assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Clara Vittoria Triglia, dichiara legale la seduta.

Si dà atto che sono presenti in aula consiliare per l'Amministrazione il Sindaco Rag. Angelo Cascià, l'Assessore Bonvissuto Biagio, l'Assessore Contrino Giovanni, La Dott.ssa Paola Vermi Resp. del Settore II°, e il Resp. Del Servizio Finanziario Dott. Pietro Marchetta.

Il Presidente dopo la lettura dell'oggetto della proposta di delibera posta al sesto punto dell'O.D.G. avente ad oggetto : " Integrazione Regolamento Cimiteriale";

Prende la parola il Sindaco legge ed illustra dettagliatamente gli art. 41 bis e 23 bis della superiore proposta;

Terminato l'intervento del Sindaco , non essendoci interventi, il Presidente mette ai voti l'articolo 41 bis, per alzata di mano , ottenendo il seguente risultato:

PRESENTI N. 8
VOTI FAVOREVOLI N. 8

Dopo l'approvazione dell'art. 41 bis il Presidente mette ai voti l'art. 23 bis , per alzata di mano , ottenendo il seguente risultato :

PRESENTI N. 8
VOTI FAVOREVOLI N. 8

Terminata l'approvazione degli articoli sopra citati il Presidente pone ai voti la proposta di delibera, per alzata di mano , ottenendo il seguente risultato:

PRESENTI N. 8
VOTI FAVOREVOLI N. 8

Esito proclamato con l'assistenza degli scrutatori

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione atteso l'esito della superiore votazione
Ad unanimità

DELIBERA

Di approvare l'intera proposta di delibera composta dagli art. 41 bis e 23 bis allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Terminata la votazione chiede ed ottiene la parola il Sindaco, il quale informa i presenti che la legge sull'acqua approvata dalla Regione è stata impugnata dallo Stato;

Se il problema non si riuscirà a risolvere le Società private prenderanno in mano la gestione dell'acqua e si creeranno grossi problemi per la popolazione sicuramente i costi aumenteranno e l'acqua non sarà erogata giornalmente;

Per quanto mi riguarda lotterò con tutte le mie forze e cercherò anche di coinvolgere tutti i cittadini Camastresi;

A giorni sapremo quello che è successo e insieme cercheremo di affrontare questo gravoso problema.

La seduta viene sciolta alle ore 10,30 non essendoci altri punti iscritti all'o.d.g.



MUNICIPIO DI CAMASTRA

(Provincia di Agrigento)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: INTEGRAZIONI REGOLAMENTO CIMITERIALE.

IL SINDACO

- In discendenza del dettato normativo dell'art. 12 del vigente regolamento di Polizia Mortuaria;
- **VISTO** il progetto di ampliamento del Cimitero Comunale, approvato con D.S. n° 557 del 24/12/99;
- **VISTA** la tavola n° 4.2 del primo stralcio esecutivo dei lavori di completamento del Cimitero Comunale nella quale si riporta lo schema distributivo dell'ampliamento del cimitero dove vengono individuate le aree per cappelle gentilizie, le aree per fosse a terra e le aree per loculi;
- **VISTA** la Delibera Commissariale n° 10 del 13/07/01 con la quale si approva il regolamento cimiteriale;
- **CONSIDERATO** che il vigente regolamento cimiteriale non prevede i casi in cui un titolare di concessione a rilascio familiare muore senza lasciare eredi;
- **CONSIDERATO** inoltre che si è presentata la necessità di normare le richieste di nuove concessioni stante la ristrettezza della disponibilità dei posti;
- **RITENUTO OPPORTUNO** provvedere ad integrare il vigente regolamento cimiteriale approvato con Delibera Commissariale n° 10 del 13/07/01, per regolamentare quanto sopra

PROPONE

- Integrare il regolamento cimiteriale approvato con Delibera Commissariale n° 10 del 13/07/01 inserendo l'articolo 41 bis e l'art. 23 bis, nello specifico:
 - 1) Art. 41 Bis. Se il titolare di concessione cimiteriale rilasciata per tomba familiare, muore senza lasciare eredi, e nel testamento nomina erede universale una terza persona, né parente né affine, quest'ultimo può chiedere la voltura dell'intestazione della concessione cimiteriale in suo favore.
 - Il subingresso della concessione comporta l'obbligo dell'avente diritto di provvedere a sue spese agli oneri manutentivi e conservativi del sepolcro, pena la decadenza del diritto, così come normato dal DPR 283/90.
 - 2) Art. 23 Bis. Le nuove concessioni cimiteriali non saranno rilasciate ai residenti in altro Comune il cui cambio di residenza è avvenuto contestualmente al ricovero in casa di cura e lunga degenza o casa di riposo e/o cambi di residenza provenienti da altri comuni, che non rientrino nei casi disciplinati nell'art. 11 del vigente regolamento cimiteriale, avvenuti almeno 1 anno prima della richiesta di nuova concessione cimiteriale.
 - 3) Dare atto che il presente non comporta risvolti di natura contabile.

IL PROPONENTE

Il Sindaco
Rag. Angelo Cascià

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53, della Legge 142/90 recepita con L.R. n. 48/91, così come sostituito dall'art.12 della L.R. n°30 del 23/12/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del Settore IX
Geom. Bruno Giuseppe

Art. 41 Bis

Se il titolare di concessione cimiteriale rilasciata per tomba familiare, muore senza lasciare eredi, e nel testamento nomina erede universale una terza persona, né parente né affine, quest'ultimo può chiedere la voltura dell'intestazione della concessione cimiteriale in suo favore.

Il subingresso della concessione comporta l'obbligo dell'avente diritto di provvedere a sue spese agli oneri manutentivi e conservativi del sepolcro, pena la decadenza del diritto, così come normato dal DPR 283/90.

Art. 23 Bis

Le nuove concessioni cimiteriali non saranno rilasciate ai residenti in altro Comune in cui il cambio di residenza è avvenuto contestualmente al ricovero in casa di cura e lunga degenza o casa di riposo e/o cambi di residenza provenienti da altri comuni che non rientrino nei casi disciplinati nell'art. 11 del vigente regolamento cimiteriale, avvenuti almeno 1 anno prima della richiesta di nuova concessione cimiteriale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Rag. V. Urso

IL PRESIDENTE

Sig.ra L. Rabino

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa C. Friglia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 30 giorni consecutivi dal 29/10-2015.

(Reg. Pub. N: 798)
Li, 28-11-2015

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESECUTI VITA'

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, vista la L.R. 3-12-1991, n. 44 e la L.R. 23/97

DICHIARA

che il presente provvedimento è divenuto esecutivo il giorno 27-11-2015

IN QUANTO

- 1) Trattasi di provvedimento dichiarato immediatamente esecutivo dal CONSIGLIO COMUNALE.
- Decorsi ³⁰dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, così come previsto con circolare dell'Assessorato Regionale EE.LL. del 243/2003 pubblicata sulla G.U.R.S.n.15 del 4/4/2003.

Li, 27-11-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE